

DETERMINAZIONE N. 0000090  
DEL 19/01/2015

Servizio Territoriale del Basso Campidano

**Oggetto: Reg. (CE) 589/2008, art. 5 - D.M. (Mipaaf) 11 dicembre 2009 – Modalità di applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova. Revoca del centro di imballaggio uova IT092006 - ditta "Avicola Parteollese dei F.lli Garau snc" - via S. Satta, 6 – Dolianova (CA).**

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DEL BASSO CAMPIDANO E SARRABUS

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31, recante «Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione»;

VISTA la Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di Argea Sardegna, n. 40/2007 del 22 ottobre 2007, con la quale al Dr. Mario Schirru è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22.10.2007, recante «Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)»;

VISTO il Reg. (CE) n. 589/2008, della Commissione, del 23.6.2008, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova»;

VISTA la Legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007) »;

VISTO il D.M. 11 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante «Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n.267»;

### Argea Sardegna

sede legale: via Cagliari 276 - 09170 - Oristano  
tel. 0783 308536 • fax 0783 300677  
sede amministrativa: via Caprera 8 - 09123 - Cagliari  
tel. 070 60261 • fax 070 60262312  
C.F. e P.I. 90037020956  
www.sardegnaagricoltura.it

### Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus

via Caprera 8 - 09123 Cagliari  
tel. 070 6067149/50 • fax 070 6067153

PEC AGENZIA: [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)

PEC ST. BASSO CAMPIDANO: [st.bassocampidano@pec.agenziaargea.it](mailto:st.bassocampidano@pec.agenziaargea.it)

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66/14 del 27.11.2008 recante «Attribuzione di nuove funzioni all'Agenzia ARGEA Sardegna ai sensi dell'art.7, comma 19, della L.R. 5 marzo 2008, n.3»;

VISTO il verbale di accertamento n. 002/2015, del 16/01/2015, sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del Reg. (CE) 589/2008 del centro di imballaggio uova identificato con cod. IT092061, della ditta Avicola Parteollese dei F.lli Garau snc" - via S. Satta, 6 – Dolianova (CA) (CUAA 01791910928), dal quale risulta che detto centro di imballaggio, non più operativo, non possiede i requisiti di cui al comma 3, art. 5 del Reg. (CE) 589/2008;

RITENUTO per quanto accertato, che sussistano i presupposti di fatto e diritto per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del succitato centro di imballaggio uova;

## DETERMINA

Di revocare l'autorizzazione all'attività di classificazione e imballaggio delle uova al centro di imballaggio identificato con cod. IT092061, della ditta Avicola Parteollese dei F.lli Garau snc" - via S. Satta, 6 – Dolianova (CA) (CUAA 01791910928)

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel sito internet dell'agenzia ARGEA Sardegna all'indirizzo [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) al fine di garantirne la dovuta pubblicità.

La presente determinazione è trasmessa per competenza all'ARGEA Sardegna – Area di coordinamento istruttorie e attività ispettive affinché si proceda alla cancellazione del centro di imballaggio dall'apposito elenco di cui al comma 3, art. 8 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34.

Avverso la presente determinazione può essere esperito ricorso gerarchico al Commissario Straordinario dell'agenzia ARGEA Sardegna ovvero al T.A.R. Sardegna, rispettivamente entro i termini di trenta e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

**Il Direttore del Servizio Territoriale**

Agostino Curreli